

Ordinanza sull'approntamento delle prove d'origine

del 28 maggio 1997 (Stato 1° maggio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 2, 4, 5 e 7 capoverso 5 della legge federale del 25 giugno 1982¹ sulle misure economiche esterne,²

ordina:

Art. 1 Principio e campo d'applicazione

¹ Sul territorio svizzero, le prove d'origine e le dichiarazioni dei fornitori devono essere approntate secondo le disposizioni degli accordi internazionali menzionati nell'articolo 1 dell'ordinanza dell'8 marzo 2002³ sul libero scambio, nell'allegato 1 dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁴ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse la CE e l'AELS) e nell'ordinanza del 17 aprile 1996⁵ sulle regole d'origine.⁶

² Per territorio svizzero si intendono il territorio della Confederazione e le enclavi doganali estere.

Art. 2 Diritto applicabile

Salvo disposizioni contrarie degli accordi internazionali che figurano nell'allegato e della presente ordinanza, è applicabile la legislazione doganale.

Art. 3 Prove d'origine

Ai sensi della presente ordinanza, sono considerati prove d'origine:

- a.⁷ i certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED;
- b.⁸ le dichiarazioni sulla fattura e le dichiarazioni sulla fattura EUR-MED;
- c. i certificati d'origine sostitutivi modulo A;

RU 1997 1382

¹ RS 946.201

² Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 9 apr. 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (RS 946.31).

³ RS 632.421.0

⁴ RS 632.319

⁵ RS 946.39

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 1079).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 1079).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 1079).

- d. le dichiarazioni, consegnate da fornitori svizzeri ai loro clienti svizzeri, concernenti il carattere originario delle merci (dichiarazioni dei fornitori);
- e.⁹ le dichiarazioni dei fornitori e le dichiarazioni dei fornitori a lungo termine ai sensi dell'articolo 27a del protocollo B relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa¹⁰ dell'accordo di libero scambio del 17 dicembre 2004¹¹ tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica Tunisiina.

Art. 4 Obblighi del richiedente, del mandante e di chi appronta prove d'origine

Chi richiede una prova d'origine, la commissiona o la appronta, deve:

- a. fornire le indicazioni necessarie e comprovarne l'esattezza;
- b. conservare durante almeno tre anni i documenti che provano il carattere originario delle merci.

Art. 5 Esame preliminare

¹ L'esportatore può sottoporre, per esame preliminare, la richiesta di rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 alla competente Direzione di circondario delle dogane, a un ufficio doganale designato dalla Direzione generale delle dogane, alla competente camera di commercio o alla Camera dell'industria e del commercio del Liechtenstein.¹²

² L'ufficio consultato esamina gli elementi determinanti.

³ Se le condizioni per il rilascio del certificato di circolazione delle merci sono adempite, l'ufficio appone un visto sul modulo di richiesta.

Art. 6 Esame successivo

¹ In seguito, l'Amministrazione delle dogane può verificare in qualsiasi momento l'esattezza delle prove d'origine.

² La Direzione generale delle dogane può chiamare a collaborare all'esame successivo la camera di commercio che ha svolto l'esame preliminare e apposto il visto.

Art. 7 Rilevamenti

Purché la verifica dell'origine lo esiga, l'Amministrazione delle dogane ha il diritto, nei confronti di coloro che richiedono, commissionano o approntano prove d'origine come pure di tutti coloro che partecipano all'esportazione domiciliati in Svizzera, in

⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2006** 1079).

¹⁰ Non pubblicato nella RU; il Prot. può essere consultato sulle pagine Internet del segretariato dell'AELS (<http://secretariat.efta.int>) in francese o in inglese oppure su quelle dell'amministrazione delle dogane (<http://www.ezv.admin.ch>).

¹¹ RS **0.632.317.581**

¹² Nuovo testo giusta il n. 21 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS **631.01**).

particolare produttori della merce e fornitori di prodotti utilizzati nella fabbricazione, di:

- a. domandare informazioni come pure consultare libri contabili, atti aziendali, documenti nonché processi di fabbricazione;
- b. procedere in qualsiasi momento e senza preavviso ad un sopralluogo.

Art. 8 Responsabilità e obblighi delle camere di commercio

¹ Conformemente all'articolo 4 capoverso 3 della legge federale del 25 giugno 1982¹³ sulle misure economiche esterne, gli organi, gli agenti e gli incaricati delle camere di commercio sottostanno alle disposizioni concernenti la responsabilità penale e finanziaria, nonché all'obbligo del segreto dei funzionari federali.

² Le camere di commercio devono rimuovere dalle loro funzioni le persone che, in qualità di loro organi, agenti o incaricati, hanno commesso reati intenzionalmente o ripetutamente per negligenza.

³ Se accertano un'infrazione contro la presente ordinanza o hanno fondati motivi per sospettarla, le camere di commercio informano senza indugio la competente direzione di circondario delle dogane.

Art. 9 Compiti della Direzione generale delle dogane

¹ La Direzione generale delle dogane emana istruzioni concernenti l'esame preliminare, l'approntamento e l'esame successivo delle prove d'origine.

² Essa esercita la sorveglianza diretta sulle camere di commercio per quanto concerne le attività loro assegnate dalla presente ordinanza.

³ Può rilasciare agli esportatori che esportano merci regolarmente l'autorizzazione per l'approntamento semplificato di prove d'origine.

Art. 10 Tasse

¹ Per operazioni effettuate nell'esecuzione della presente ordinanza, l'Amministrazione delle dogane riscuote tasse conformemente all'ordinanza del 22 agosto 1984¹⁴ sulle tasse dell'amministrazione delle dogane.

² Per prestazioni effettuate nell'esecuzione della presente ordinanza, le camere di commercio riscuotono tasse conformemente all'ordinanza del 22 agosto 1984 sulle tasse dell'amministrazione delle dogane.

¹³ RS 946.201

¹⁴ [RU 1984 960, 2003 1126. RU 2007 1691 art. 6]. Vedi ora l'O del 4 apr. 2007 sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane (RS 631.035).

Art. 11 Infrazioni

¹ È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque:

- a.¹⁵ in un procedimento di rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED oppure di un certificato d'origine sostitutivo modulo A o nella procedura di esame preliminare o successivo, fornisce intenzionalmente o per negligenza indicazioni inesatte, tace fatti rilevanti o presenta documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;
- b. intenzionalmente o per negligenza appronta o utilizza prove d'origine inesatte;
- c. intenzionalmente non adempie l'obbligo di dare informazioni o di permettere la consultazione secondo l'articolo 7 lettera a);
- d. intenzionalmente o per negligenza non adempie l'obbligo di conservare i documenti di cui all'articolo 4 lettera b);
- e. intenzionalmente intralcia, impedisce o rende impossibile la normale esecuzione di un controllo o di un sopralluogo;
- f. intenzionalmente, in qualità di organo, agente o incaricato di una camera di commercio, appone indebitamente nella procedura di esame preliminare un visto sul modulo di richiesta o fornisce, nella procedura di esame successivo, un risultato inesatto.

² Le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione delle dogane conformemente alla legge federale del 22 marzo 1979¹⁶ sul diritto penale amministrativo.

³ La prescrizione del perseguimento è disciplinata dall'articolo 11 capoverso 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo.

Art. 12 Esecuzione

L'Amministrazione delle dogane è incaricata dell'esecuzione.

Art. 13 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 18 aprile 1973¹⁷ sull'approntamento delle prove dell'origine è abrogata.

Art. 14 Modifica del diritto vigente

L'appendice (tariffa delle tasse) dell'ordinanza del 22 agosto 1984¹⁸ sulle tasse dell'amministrazione delle dogane è modificata come segue:

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 1079).

¹⁶ RS 313.0

¹⁷ [RU 1973 703, 1974 1954, 1987 2665, 1992 823 art. 5 n. 1 1315 art. 5 n. 1, 1993 18 art. 5 n. 1 1319 art. 5 1482 art. 5 n. 1 2272 art. 5 n. 1 2773 art. 5 2970 art. 5, 1994 670 art. 3]

¹⁸ [RU 1984 960, 2003 1126. RU 2007 1691 art. 6]

Cifre 103 e 104

...

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1997.

*Allegato*¹⁹
(art. 1)

¹⁹ Abrogato dal n. II dell'O dell'11 mag. 2005 (RU **2005** 2289).